



CIVES Provinciale di Venezia ODV

STATUTO

"Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria Nucleo Provinciale di Venezia ODV" In breve "CIVES Venezia ODV"

ART.1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria Nucleo Provinciale di Venezia ODV in breve "CIVES Venezia ODV", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il simbolo è "un omino che corre con la fiamma"; la tutela e l'utilizzo del simbolo sono affidati al CIVES NAZIONALE.

L'organizzazione ha sede legale in Piazzale Leonardo da Vinci n° 8 scale F- Mestre-Venezia

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, persegue inoltre, nell'ambito del proprio territorio le finalità del CIVES NAZIONALE.

La durata delle cariche Associative è di 4 (quattro) anni.

Il Presidente è garante della politica del CIVES sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa e ne è il legale rappresentante.

L'associazione è tenuta a contribuire, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'associazione si propone di tutelare il diritto alla salute, sviluppare la cultura dell'assistenza sociale e prestare assistenza socio-sanitaria a persone svantaggiate italiane, ed estere limitatamente agli aiuti umanitari, anche in collaborazione con la Protezione Civile, attraverso l'aiuto volontario, l'istruzione e la formazione, in caso di necessità, di calamità naturali od altro.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

- Svolgere attività di formazione continua in Sanità
- Progettare ed erogare corsi di formazione professionale nel settore sanità
- Organizzare convegni, meeting, eventi formativi, anche in collaborazione con altri enti, tesi alla formazione del personale sanitario, sia in ambiente residenziale, che con Formazione a distanza, anche svolti per il conseguimento dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina)
- Organizzare attività aventi ad oggetto interventi di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni.
- Organizzare un sistema di soccorso in Italia ed all'Estero, da sola e/o in collaborazione con le istituzioni, protezione civile, e con le altre associazioni operanti nel settore.
- Organizzare iniziative di assistenza sanitaria, soccorso e/o prevenzione in proprio oppure in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato.
- Partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa atta al perseguimento dello scopo sociale mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - Partecipazione ad enti ed organismi locali provinciali e regionali
 - Organizzare iniziative culturali, formative, informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche o no.



Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Si definiscono Soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono aderire all'associazione i soci del CIVES NAZIONALE residenti nell'area Veneziana e tutti coloro i quali ne fanno esplicita richiesta al Comitato Direttivo Nazionale.

La qualità di socio CIVES si acquista presentando domanda di iscrizione al CIVES NAZIONALE. L'elenco soci è detenuto dal CIVES NAZIONALE ed è suddiviso per province di appartenenza. Il CIVES NAZIONALE rilascia ai soci una tessera nazionale annua numerata. I soci del CIVES godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.

Il CIVES NAZIONALE, deliberata la domanda di adesione ne comunica il nominativo all'interessato e all'associazione che prende immediatamente atto dell'iscrizione. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei seguenti casi:

1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità con il presente statuto;
2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della Associazione come accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione;
3. per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione;
4. per recesso, da comunicarsi per iscritto al consiglio Direttivo Nazionale
5. per il mancato rispetto del regolamento dell'Associazione
6. per non avere in corso l'assicurazione professionale

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La perdita della qualità di associato è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale anche su richiesta motivata del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo prende atto dell'esclusione del socio operata dal Comitato Direttivo Nazionale

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

CIVES PROVINCIALE VENEZIA-ODV - sede Venezia-Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci 8
e-mail venezia@cives-odv.org



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ed il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- I soci hanno l'obbligo di versare la quota annua di iscrizione al CIVES NAZIONALE, come stabilita anno per anno dal Comitato Direttivo Nazionale e tale versamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente del CIVES NAZIONALE.
- Il pagamento della quota annuale deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno.
- Entro il 15 marzo il CIVES Nazionale aggiorna l'elenco dei soci dell'anno corrente e provvede a comunicare alle Associazioni l'elenco soci e a versare sul conto corrente associativo il contributo iscrizioni che è almeno pari al 60% delle quote di iscrizione incassate per il nucleo.
- In difetto di pagamento della quota annua entro il 28 febbraio il socio verrà automaticamente escluso dall'associazione e non inserito nell'elenco annuale dei soci, fatto salvo quanto previsto per le nuove iscrizioni effettuate in corso di anno.
- Per le iscrizioni in corso d'anno il CIVES Nazionale è tenuto a registrare l'iscrizione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata deliberata la domanda di adesione, aggiornando l'elenco soci.
- Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il CIVES Nazionale è tenuto a riversare la quota parte delle quote per nuove iscrizioni incassate nello stesso semestre per l'Associazione.
- I soci possono chiedere di essere inclusi nell'elenco dei soci operativi Nazionale
- L'elenco dei soci operativi (disponibili cioè ad essere impiegati nelle attività di Protezione Civile e di Emergenza Sanitaria secondo le loro specifiche competenze indicate nella richiesta di inserimento nell'elenco soci), è detenuto dal CIVES Nazionale e comunicato con cadenza semestrale.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni



dell'interessato (*in alternativa la delibera può essere assunta da altro organo purché eletto dalla medesima, con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea).

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Gli Organi del "CIVES Venezia ODV" sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

I componenti degli organi restano in carica 4 (quattro) anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti per un massimo di 3 mandati

Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci del "CIVES Venezia ODV". La partecipazione è personale ed è ammessa la partecipazione per delega scritta (cui deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del delegante), sino ad un massimo di 3 deleghe per ogni socio. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

CIVES PROVINCIALE VENEZIA-ODV - sede Venezia-Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci 8
e-mail venezia@cives-odv.org



- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati *(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).*

ART.15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 (quattro) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.



rapporti tecnico organizzativi con il CIVES NAZIONALE, i contatti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile e con le altre istituzioni in ambito provinciale e regionale.

Il Direttore Operativo è anche il Responsabile dell'Ufficio Emergenze e rappresenta l'associazione dal punto di vista operativo, ma non ne assume la rappresentanza legale che è esercitata a termini del presente Statuto dal Presidente.

Lavora in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Emergenze Nazionale e collabora con le altre strutture di protezione civile proponendo soluzioni ed indirizzi operativi ed individua con la collaborazione delle predette strutture soci che per esperienza, capacità e preparazione possono ricoprire i vari incarichi operativi.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente è garante della politica del CIVES sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa e ne è il legale rappresentante

ART.17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- eleggere tra i propri membri il Presidente
- eleggere il nuovo Presidente in caso di sfiducia o decadenza a qualsiasi titolo del Presidente in carica;
- eleggere tra i propri membri il Vice Presidente su proposta del Presidente;
- eleggere tra i propri membri il Segretario
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere il Direttore Operativo;
- attribuire deleghe di settore ai soci su proposta del Presidente;
- applicare le decisioni dell'assemblea e formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- approvare la proposta del Bilancio preventivo e consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, predisporre il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale qualora ricorrano i requisiti di legge (art 14 d.lgs. 117/ 2017);
- emanare eventuali sanzioni ai soci dopo aver consultato il Comitato dei Garanti;
- approvare la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni operanti nel settore del volontariato e della Protezione Civile in ambito provinciale e regionale;

Il Segretario, eletto dal Comitato Direttivo ha il compito di:

- a. inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo
- b. redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e dell'Assemblea

Il Tesoriere, eletto dal Comitato Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed all'incasso degli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso all'uopo predisposti; gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili dell'Associazione, provvede alla registrazione delle scritture, emette i mandati di pagamento, le reversali di incasso e predispone le bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione nei termini statuari.

Il Tesoriere potrà avvalersi dell'ausilio di un professionista avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi.

Il Direttore Operativo è responsabile dell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti. Cura, in particolare tutte le articolazioni operative dell'Associazione, i

CIVES PROVINCIALE VENEZIA-ODV - sede Venezia-Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci 8
e-mail venezia@cives-odv.org



Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede sono elencati nell'inventario dell'organizzazione che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione, che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili;
- b. titoli pubblici e privati;
- c. lasciti o donazioni, purché accettati

Il patrimonio del "CIVES Venezia ODV", comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutarî sono:

1. la quota parte delle quote associative dei soci riversato dal CIVES Nazionale;
2. contributi del CIVES Nazionale
3. contributi di privati;
4. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;

CIVES PROVINCIALE VENEZIA-ODV - sede Venezia-Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci 8
e-mail venezia@cives-odv.org



6. attività diverse da quelle di interesse generale
7. contributi di organismi internazionali;
8. donazioni e lasciti testamentari.

"CIVES Venezia ODV" potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente per gli Enti del Terzo settore

10

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione

- resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

L'Associazione deve tenere un libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo dell'amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso

CIVES PROVINCIALE VENEZIA-ODV - sede Venezia-Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci 8
e-mail venezia@cives-odv.org



Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria

organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Garanti, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità di accesso:
Richiesta scritta e firmata indirizzata all'OPI Venezia Segreteria.

12

Lo scioglimento della "CIVES Venezia ODV" può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea appositamente convocata; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto al CIVES Nazionale e comunque, secondo le modalità stabilite dal Codice del Terzo Settore 117/2017 e successive modifiche

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente
Luigino Boldrin

Venezia-Mestre, 22 Marzo 2024

Il Segretario
Simone Raimondi



CIVES Nazionale ODV



Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria

Modello DOC foglio firme
modifica Statuto
Cives Venezia

Data
22/03/2024

ID	COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA
1	BOLDRI LUIGINO	INFERMIERE	<i>Luigino Boldri</i>
2	RUETANO CRISTINA	INFERMIERE	<i>Cristina Ruetano</i>
3	VASQUEZ DE LEON ROSAURA	INFERMIERE	<i>Rosa Vazquez</i>
4	RAIMONDI SIMONE	INFERMIERE	<i>Simone Raimondi</i>
5	SACCIA ANTONINO	INFERMIERE	<i>Antonino Saccia</i>
6	TOSO ELENA	INFERMIERE	<i>Elena Toso</i>
7	GALEO SINGONELLA	INFERMIERE	<i>Singonella Galeo</i>
8	GALEA PAOLO	INFERMIERE	<i>Paolo Galea</i>
9	CAPPELLI ESO LUCIANO	INFERMIERE	<i>Luciano Capelli</i>

File foglio firme

- 3 LUG. 2024

Reg. n.

Euro

Conformi al Mod. F.23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

A.N. 1327 serie 3 A PRIVAT

LEONZIO MARTO

Firma su delega del Direttore Provinciale (Regione Emilia)

CIVES PROVINCIALE VENEZIA-ODV - sede Venezia-Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci 8
e-mail venezia@cives-odv.org



CIVES Nazionale ODV

Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria



CIVES Provinciale di Venezia ODV

Verbale dell'Assemblea Straordinaria anno 2024 del 22 Marzo 2024 convocata con lettera mail il giorno 03/02/2024 e svolta tramite piattaforma Google Meet con link <https://meet.google.com/whg-czdx-cca>.

Ordine del Giorno:

Modifica Statuto Cives ODV Venezia

Il giorno 22 Marzo 2024 alle ore 20.30 dietro invito del Presidente si è tenuta l'Assemblea Straordinaria per la modifica dello statuto.

Presenti alla riunione :

Luigino Boldrin - Presidente
Cristina Ruffato - Vice Presidente
Rosaura Vasquez De Leon - Tesoriera
Simone Raimondi - Segretario
Antonino Saccuta - Direttore Operativo
Gagetta Paolo - Socio
Luciano Cappellesso - Socio
Simonette Gallo - Socia
Elena Toso - Socia



Assenti alla riunione:

Nikolina Dukic - Socia
Andrea Rizzi - Socio

Il Presidente, compiuto l'accertamento per constatare la validità della seduta, dichiara la stessa validamente costituita e prende la parola per illustrare l'ordine del giorno

- Il Presidente dopo i saluti ai soci presenti spiega che le associazioni che intendono aderire al Terzo settore, mediante l'iscrizione al RUNTS, devono adeguare gli statuti già esistenti e devono essere conformi alle disposizioni del Terzo settore.

Il Presidente invita i partecipanti a leggere la bozza di Statuto inviata in precedente a mezzo mail e di far presente eventuali modifiche o integrazioni. Nessuno dei presenti solleva obiezioni.

Si passa alle votazioni. Tutti i presenti esprimono parere favorevole.

Avendo raggiunto i $\frac{3}{4}$ di voti favorevoli come previsto dall'articolo 11 dallo statuto in essere per la deliberazione di modifica, si ritiene approvato il nuovo statuto.

Venezia- Mestre 22/03/24

Il Presidente

Luigino Boldrin

Il Segretario

Simone Raimondi

CIVES PROVINCIALE VENEZIA-ODV - sede Venezia-Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci 8
e-mail venezia@cives-odv.org